



**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**

PG Procura Generale
della Cassazione



 **Avvocatura dello Stato**

PROTOCOLLO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NEI PROCESSI CIVILI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

tra
la Corte Suprema di Cassazione
e
la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
e
l'Avvocatura dello Stato
e
il Consiglio Nazionale Forense

AGGIORNATO AL 07.04.2021



TESTO COORDINATO a cura del Cons. Avv. Andrea PONTECORVO

Premesso che

la Corte Suprema di cassazione ha avviato da tempo un percorso condiviso, promuovendo la collaborazione di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, per l'avvio del processo civile telematico (PCT), con l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni;

tale scelta si pone ormai come indifferibile, considerato che negli uffici di merito il PCT è ormai una realtà pluriennale;

attualmente è pendente innanzi alla Corte un numero rilevantissimo di procedimenti civili introdotti nelle forme ordinarie, mediante il deposito degli atti esclusivamente in forma cartacea;

per favorire l'avvio con successo del PCT anche in Cassazione, appare di estrema utilità che gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti, siano resi su supporto informatico, affinché possano, in un primo momento (antecedente all'adozione del decreto ai sensi del citato art. 16-*bis*), essere veicolati in via telematica e così resi disponibili ai magistrati, nonché, in un secondo momento (dopo l'adozione dell'anzidetto decreto), inseriti nell'applicativo ministeriale che sarà nella disponibilità dei magistrati (il cd. *desk* del magistrato) in servizio presso le sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale;

(Fig. 1: premessa alla versione in data 27.10.2020)

Premesso che

Alla luce del recentissimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha dettato disposizioni volte all'esercizio dell'attività giurisdizionale e al deposito degli atti nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 23 e 24), si rende necessario estendere le previsioni del Protocollo di intesa "per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di cassazione", sottoscritto in data 27 ottobre 2020 tra Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione, Avvocatura dello Stato e Consiglio Nazionale Forense, all'invio in modalità telematica delle memorie difensive e delle conclusioni scritte del pubblico ministero da depositarsi in corso del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 378, 380 *bis*, 380 *bis*.1 e 380 *ter* c.p.c.

(Fig. 2: premessa alla versione in data 18.11.2020)

Premesso che

In data 27 ottobre 2020 la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense hanno approvato un Protocollo d'intesa per l'informatizzazione dei procedimenti civili della Corte di cassazione;

che in data 18 novembre 2020 le parti hanno approvato una aggiunta al detto Protocollo, con l'introduzione dell'articolo 5-*bis* in seno al medesimo;

che l'articolo 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati, può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che l'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;

che con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia adottato il 27 gennaio 2021, a decorrere dal 31 marzo 2021 è accertata presso la Corte suprema di cassazione l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;

che, pertanto, dalla detta data i difensori delle parti potranno depositare telematicamente, nelle forme prescritte dal decreto ministeriale 18 aprile 2011, n. 44, tutti gli atti processuali, comprese le memorie difensive ai sensi degli articoli 378, 380, 380-*bis*, 380-*bis.1* e 380-*ter* del codice di procedura civile.

(Fig. 3: premessa alla versione in data 07.04.2021)

tanto premesso

la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense approvano la seguente modifica al Protocollo d'intesa approvato il 27 ottobre 2020, con l'aggiunta approvata in data 18 novembre 2020.

PROTOCOLLO DI INTESA

1. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

1.1. Con la comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale non partecipata, la Cancelleria della Corte di cassazione inviterà i difensori e l'Avvocatura dello Stato a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica – nel formato pdf previsto per i documenti informatici allegati, ex art. 12 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati in cartaceo nelle forme ordinarie previste dalla legge (ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c., provvedimento impugnato).

2. MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI

2.1. I difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, provvederanno a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbiano la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente:

- a. agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura generale, che saranno previamente comunicati all'Avvocatura dello Stato e al Consiglio Nazionale Forense e adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo;
- b. all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.

2.2. L'invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza ed il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data dell'udienza o adunanza, utilizzando il *format* che verrà previamente comunicato e adeguatamente pubblicizzato.

2.3. L'adesione all'invito di cui al presente protocollo implica, in capo ai difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, l'impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

2.4. Ciascuna delle parti processuali ha facoltà di trasmettere telematicamente tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli già depositati dalle altre parti.

3. TEMPISTICA DI INVIO DEGLI ATTI

3.1 La trasmissione degli atti indicati nell'art. 1 dovrà avvenire entro il decimo giorno successivo alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza o adunanza camerale.

4. MODALITA' DI INVIO DEGLI ATTI DELLA PROCURA GENERALE

4.1. La Procura Generale provvederà a trasmettere agli indirizzi di posta elettronica certificata della Corte di cassazione di cui al punto 2.1.a, copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge, secondo le modalità di cui al citato punto 2.2.

5. AVVERTENZA

5.1. La trasmissione della copia informatica dell'originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dal codice di rito, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

5-bis. Deposito delle memorie difensive e delle conclusioni scritte del P.G.

1. A decorrere dal 31 marzo 2021 i difensori delle parti, compresa l'Avvocatura Generale dello Stato, potranno depositare telematicamente, nelle forme prescritte dal decreto ministeriale 18 aprile 2011, n. 44, le memorie difensive ai sensi degli articoli 378, 380, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.
2. Secondo le stesse modalità saranno depositate le memorie e le richieste previste dall'articolo 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. La Procura Generale, in attesa dell'adozione delle misure organizzative necessarie, depositerà in cancelleria le proprie conclusioni e richieste, mediante posta elettronica certificata.
4. Il cancelliere provvederà ad inserire immediatamente le conclusioni scritte e le richieste del P.G. nel fascicolo informatico, così rendendole visibili a tutte le parti processuali.

Roma, in data di ultima sottoscrizione 07 APR. 2021

Corte Suprema di Cassazione

Il Primo Presidente

Pietro Curzio



Avvocatura dello Stato

L'Avvocato Generale

Gabriella Palmieri Sandulli

GABRIELLA
PALMIERI
Firmato digitalmente da
GABRIELLA PALMIERI
Data: 2021.04.07 12:46:48 +0200

Procura Generale
presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore

Giovanni Salvi


Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente f.f.

Maria Masi

Firmato digitalmente da: Maria Masi
Data: 07/04/2021 14:23:18